

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Processo Civile Telematico:

**quando viene accolta l'istanza di visibilità del fascicolo telematico, decorrono i termini per il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c.**

Se il termine previsto dall'art. [669 terdecies](#) c.p.c. decorre dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione del provvedimento, è anche vero che quest'ultima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale l'accoglimento della richiesta di visibilità presentata dal reclamante, tramite il procuratore, con riferimento al fascicolo telematico<sup>1</sup> del procedimento all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza; da tale data è dato ritenere che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento e, tra questi, anche del provvedimento che si intende impugnare.

N.d.R.: si ringrazia l'Avv. Gianluca LUDOVICI per la gentile segnalazione.

## Tribunale di Rieti, ordinanza del 20.10.2016<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Per approfondimenti sul processo civile telematico, si veda [Schema: depositi e processo civile telematico nella recente giurisprudenza](#).

<sup>2</sup> Con nota di Gianluca LUDOVICI, [La rilevanza processuale dell'accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo telematico ai fini del reclamo \(e della impugnazione\) dei provvedimenti giudiziari](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 6, 2016.



TRIBUNALE DI RIETI

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. Laura Centofanti - Presidente rel.

Dott. Tommaso Martucci - Giudice

Dott. Roberta Nocella - Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 ottobre 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 6 maggio 2016, R ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Z ~~XXXXXXXXXXXX~~ G ~~XXXX~~ Z ~~XXXX~~ proponevano reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dal Condominio di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nei loro confronti, al fine di sentir ordinare ai resistenti di consentire al tecnico incaricato dal Condominio di compiere accertamenti e rilievi all'interno della loro proprietà esclusiva.

Deducevano i reclamanti che il provvedimento impugnato fosse stato emesso all'esito di un procedimento nel quale non fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio e nel quale essi non erano stati posti in condizione di costituirsi: segnatamente, si dolevano del fatto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza fossero stati notificati dalla parte ricorrente nei loro confronti presso l'indirizzo dello stabile condominiale nel quale nessuna delle due parti risiedeva, circostanza questa ben nota all'Amministratore del Condominio cui l'avevano comunicata; donde la nullità della notificazione esperita ai sensi a mezzo del servizio postale presso indirizzo non corrispondente né con la residenza, né con la dimora effettiva o il domicilio di entrambi i resistenti, odierni reclamanti.

Nel merito, sosteneva che, in ogni caso, fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, per avere nelle more i reclamanti comunque consentito al Condominio l'accesso nella loro proprietà, nonostante contestavano di essere tenuti a farlo.

Chiedevano, pertanto, che fosse disposta l'immediata sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato e che, in riforma di esso, fosse accertata la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo proposto dal Condominio, con conseguente inesistenza o nullità di ogni atto al medesimo conseguenziale e comunque l'illegittimità e infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta.



Si costituiva la parte reclamata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per la tardività di esso: deduceva, infatti, che l'ordinanza fosse stata notificata alle parti reclamanti in data 14 marzo 2016 e che comunque, in data 9 marzo 2016, i reclamanti avessero richiesto la visibilità telematica del fascicolo del procedimento n. 1165/2015, all'esito del quale era stata emessa l'ordinanza impugnata, così acquisendo conoscenza legale dell'emissione del provvedimento, con conseguente decorrenza del termine per proporre impugnazione avverso il medesimo.

Ancora in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse alla proposizione di esso, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'impugnazione, dovendosi ritenere ritualmente esperita la notificazione presso l'indirizzo coincidente con l'unità immobiliare dei reclamanti presso lo stabile condominiale, nel quale i medesimi detenevano una cassetta postale, di per sé significativa della loro disponibilità a ricevere in quel luogo corrispondenza.

Chiedeva, pertanto, confermarsi il provvedimento impugnato anche in punto di regolamentazione delle spese.

All'udienza del 20 ottobre 2016, fallito un tentativo di conciliazione, il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo in quanto proposto da Rxxxxx Zxxxxx è inammissibile perché tardivo; è invece ammissibile e fondato in quanto proposto da Gxxxxx Zxxxxx

Va, infatti, rilevato che in data 9 marzo 2016 è stata accolta dal Tribunale la richiesta di visibilità presentata da Rxxxxx Zxxxxx tramite il procuratore, con riferimento al fascicolo del procedimento n. 1165/2015 R.G.C., all'esito del quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata; da tale data è dato ritenere che la parte abbia avuto conoscenza legale degli atti del procedimento e, tra questi, anche del provvedimento impugnato.

Se, infatti, il termine previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c. decorre dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione del provvedimento, è anche vero che quest'ultima - secondo orientamento giurisprudenziale che si condivide - *"può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, quale, come nella specie, il suo rilascio in copia autentica alla parte"* (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6474 del 16/07/1997).

In tale ottica, non può che ritenersi tardivo il reclamo proposto dalla parte Rxxxxx Zxxxxx solo in data 6 maggio 2016, allorché era ampiamente decorso il termine di quindici giorni previsto dalla legge, con decorrenza dalla predetta data di conoscenza legale dell'atto.



Al contrario, non può ritenersi tardivo il reclamo, in quanto proposto da Gxxxxx Zxxxxx, la quale non risulta avere presentato alcuna richiesta di visibilità degli atti del procedimento, né ha avuto rituale notificazione del provvedimento né in data 14 marzo 2016, come allegato dalla parte reclamata, giacché la notifica dell'atto è stata esperita a mezzo del servizio postale presso luogo che non risulta provato essere coincidente né con la residenza né con la dimora o il domicilio della reclamante, né successivamente, dato che anche la successiva notificazione del provvedimento impugnato in forma esecutiva è stata esperita unitamente all'atto di precetto nei soli confronti di Rxxxxx Zxxxxx.

Nel merito, non può che darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere tra la reclamante Gxxxxx Zxxxxx e il Condominio, per essere stato consentito l'accesso all'unità immobiliare nella comproprietà della reclamante al tecnico incaricato dal Condominio nelle more del procedimento.

D'altra parte, non può ritenersi la carenza di interesse della Zxxxxx alla proposizione dell'impugnazione per essere stata assunta dal Giudice della prima fase decisione di condanna della reclamante al pagamento delle spese del procedimento; della quale la medesima è legittimata a dolersi in questa sede.

In tale ottica, deve ritenersi che il reclamo è fondato nella parte in cui in esso è stata eccepita la nullità dell'ordinanza assunta dal Giudice della prima fase per essere stata inoltrata la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ed anche del decreto di fissazione dell'udienza alla parte odierna reclamante in luogo nel quale era noto all'Amministratore che i reclamanti non risiedessero e non dimorassero e ciò in ragione di pregressa informazione scritta da parte degli interessati (all. 1 fascicolo di parte reclamante), alla quale furono da loro allegati anche i rispettivi certificati di residenza, proprio al fine di rendersi reperibili da parte del Condominio per ogni comunicazione.

Ne deriva conclusivamente che va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, del reclamo proposto da parte di Rxxxxx Zxxxxx, invece, accolto il reclamo proposto da parte di Gxxxxx Zxxxxx avverso il provvedimento impugnato con la conseguenza che va dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata emessa in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti Gxxxxx Zxxxxx e Condominio.

Quanto alle spese del procedimento, si ritiene che Rxxxxx Zxxxxx in ragione della declaratoria di inammissibilità del reclamo, debba essere condannato al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della parte reclamata; esse si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; mentre la parte reclamata debba



essere condannata al pagamento delle spese della presente fase del procedimento nei confronti della parte reclamante ~~Gxxxxx Zxxxxx~~, da liquidarsi nella somma di euro 2.000, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Va, infine, dato atto, visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ~~Rxxxxx Zxxxxx~~ il cui reclamo è stato dichiarato inammissibile, di ulteriore importo pari a quello già versato per la proposizione dell'impugnazione ai sensi del medesimo art. 13 cit., co. 1 bis..

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.

- dichiara inammissibile il reclamo proposto da ~~Rxxxxx Zxxxxx~~ avverso il provvedimento impugnato;
- in accoglimento del reclamo proposto da ~~Gxxxxx Zxxxxx~~ dichiara la nullità dell'ordinanza in quanto emessa nei suoi confronti;
- dichiara nel merito la cessazione della materia del contendere tra le parti Condominio ~~xxxx~~ ~~xxxxxxxxxxxx~~ e ~~Gxxxxx Zxxxxx~~;
- condanna la parte reclamante Roberto Zannetti al pagamento delle spese della presente fase del procedimento nei confronti del Condominio ~~xxxxxxxxxxxx~~ liquidando le stesse nella misura di euro 2.000, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna il Condominio ~~xxxxxxxxxxxx~~ al pagamento delle spese della presente fase del procedimento nei confronti di ~~Gxxxxx Zxxxxx~~ liquidando le stesse nella misura di euro 2.000, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ~~Rxxxxx Zxxxxx~~ di ulteriore importo pari a quello già versato per la proposizione dell'impugnazione ai sensi del medesimo art. 13 cit., co. 1 bis.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016.

Il Presidente est.  
Laura Centofanti

